



Comune di RIGNANO SULL'ARNO
(Provincia di FIRENZE)

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. **13** del **31/03/2014**
Modificato con delibera del C. C. n. **17** del **15/06/2015**
Modificato con delibera del C. C. n. **18** del **28/04/2016**
Modificato con delibera del C. C. n. **32** del **29/07/2020**
Modificato con delibera del C.C. n. **31** del **30/06/2021**
Modificato con delibera del C.C. n. 72 del del 30/12/2022

Indice generale

Art. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
Art. 2	PRESUPPOSTO.....	4
Art. 3	DEFINIZIONI.....	4
Art. 4	PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
Art. 5	SOGGETTI PASSIVI.....	8
Art. 6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI.....	9
Art. 7	COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI.....	9
Art. 8	DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO.....	9
Art. 9	PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	9
Art. 11	DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	10
Art. 12	OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA.....	11
Art. 13	ZONE SERVITE DAL SERVIZIO.....	11
Art. 14	MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	11
Art. 15	RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE	11
Art. 16	RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE.....	12
Art. 17	RIDUZIONI TARIFFARIE.....	12
Art. 18	AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE.....	13
Art. 19	MISURA MASSIMA DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI.....	14
Art. 20	ESENZIONI	14
Art. 21	AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	14
Art. 22	OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	15
Art. 23	TRIBUTO GIORNALIERO.....	16
Art. 24	TRIBUTO TEFA	

(TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE).....	16
Art. 26	
RISCOSSIONE	18
Art. 26 bis.....	18
MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.....	18
Art. 27	
RIMBORSI E COMPENSAZIONI.....	19
Art. 28	
IMPORTI MINIMI.....	19
Art. 29	
FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	19
Art. 30	
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	19
Art. 31	
SANZIONI ED INTERESSI	20
Art. 32	
CONTENZIOSO.....	21
Art. 33	
ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	21
Art. 34	
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	22
Art. 35	
NORMA DI RINVIO.....	22
Art. 36	
.....	22
NORME TRASITORIE E FINALI.....	22
ALLEGATO 1	
TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI.....	23

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplina l'applicazione della **tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti a carico dell'utilizzatore (di seguito anche solo: *tassa*).

Art. 2
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della *tassa* è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 3
DEFINIZIONI

1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-*quinquies* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis* del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazioni di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
- n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

- o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti.
- p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Art. 4

PRESUPPOSTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La tassa rifiuti è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale.
3. La superficie tassabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali, o porzioni di essi, con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. L'utente è obbligato a fornire, nella dichiarazione di cui all'articolo 25, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. In difetto, si considera l'80 per cento della superficie catastale determinata con i criteri di cui all'allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 (*Regolamento recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della L. 23 dicembre 1996, n. 662*). Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano le superfici già dichiarate o accertate.

4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate:

- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune la dichiarazione con i relativi allegati prevista al successivo art. 25. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, la superficie rilevante è calcolata applicando all'intera superficie sulla quale l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

categoria di attività	% abbattimento superficie
Autofficine per riparazioni veicoli	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di carburante	30%
Falegnamerie	30%
Fonderie	60%
Galvanotecnici	70%
Gommisti	30%
Lavanderie	30%
Verniciatura	60%
Officine metalmeccaniche	50%
Pelletterie e pelliccerie	40%
Studi dentistici ed odontotecnici	30%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	30%

- b) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito servizio;
- d) locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri
- e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
- f) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
- g) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- h) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- i) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre

- sono soggetti alla tassa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
- j) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, i posti auto, parcheggi gratuiti per le maestranze o per ospiti di imprese e le aree verdi destinate ad ornamento;
 - k) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
 - l) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti di civile abitazione sino all'altezza di mt. 1,5 nonché balconi, terrazze, corti, lastrici solari, parcheggi, aree a verde e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - m) le aree destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione o di carico e scarico, le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati.
- 5) La tassa rifiuti non si applica a:
- a) Unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate e prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
 - b) Unità immobiliari delle utenze non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistono le condizioni di cui sopra. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - c) Unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
 - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
 - e) aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili, intercluse da stabile recinzione o comunque escluse dall'uso.
 - f) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - g) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - h) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 6) L'esclusione dal pagamento della tassa rifiuti, in base ai casi previsti nei commi precedenti, dovrà essere comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente in apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.
- 7) Nel caso in cui sia accertato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tassa o provenienti da aree escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, si applica la tassa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte del contribuente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge
- 8) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto *soltanto* dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 6 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 7 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani determinati ai sensi di legge con l'applicazione del metodo tariffario rifiuti vigente (MTR).
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe della TARI, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. LA TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999 e dalle successive disposizioni in materia.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi.

Art. 9 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. Sulla base della normativa vigente il gestore predispone annualmente il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti vigente e lo trasmette all'ente territorialmente competente (ATO) per la validazione.

2. L'ATO assume quindi le pertinenti determinazioni e trasmette il Piano Economico Finanziario all'autorità nazionale di settore (ARERA) per l'approvazione ed al Comune per la determinazione delle tariffe.

Art. 10

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpate in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o di inizio attività. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Tutte le superfici che compongono un immobile sono assoggettate ad un'unica categoria tariffaria in base all'attività economica prevalente ivi svolta dal soggetto. Potranno comunque essere applicate le categorie corrispondenti alle destinazioni delle singole superfici, qualora si tratti di locali e/o aree che presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e abbiano diversi accessi rispetto al complesso principale.
5. Per i locali delle utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, quest'ultima superficie dovrà essere detratta da quella assoggettata come utenza domestica.

Art. 11

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. i lavoratori domestici che dimorano presso la famiglia.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, ma comunque residenti in Italia, e per gli alloggi dei cittadini iscritti AIRE, si assume come numero degli occupanti un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione di tale dato, così come per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero di occupanti è stabilito convenzionalmente, salvo prova contraria, pari a quello indicato nella presente tabella:
 - numero 1 occupante per utenze con superficie di riferimento uguale o inferiore a mq. 35;
 - numero 2 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 36 e mq. 50;
 - numero 3 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 51 e mq. 70;
 - numero 4 occupanti per utenze con superficie di riferimento compresa fra mq. 71 e mq. 90;
 - numero 5 occupanti per utenze con superficie di rifer.to compresa fra mq. 91 e mq. 110;
 - numero 6 occupanti per utenze con superficie di riferimento superiore a mq. 110.
5. Per le utenze domestiche, riferite ad abitazioni diverse dall'abitazione principale (quella di residenza anagrafica del soggetto intestatario), tenute a disposizione da soggetto residente nel Comune, si assume come numero degli occupanti i componenti del nucleo familiare anagrafico. Qualora l'ufficio

accerti l'occupazione da parte di terze persone, si procede al calcolo o all'accertamento di quanto dovuto utilizzando la tabella per fasce di superficie di cui al comma 4.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se intestate a persona fisica residente nel comune, ma priva di utenze abitative, se condotte da persona fisica non residente nel comune i medesimi locali si considerano utenze non domestiche.
7. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è indicato nell'avviso di pagamento con possibilità di conguaglio nel caso di variazioni intervenute ma non considerate nell'avviso di pagamento emesso.

Art. 12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo a quello in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 30.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 25.

Art. 13 ZONE SERVITE DAL SERVIZIO

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, effettuata in regime di privativa, è estesa a tutto il territorio comunale.
2. Nelle parti del territorio comunale ove non è attivo il servizio di porta a porta il tributo è dovuto per intero dalle utenze ubicate non oltre 1000 mt lineari dal più vicino punto di raccolta.
3. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal punto di intersezione con la strada pubblica (statale, comunale, provinciale) escludendo, quindi, i tratti di strada privata e vicinale, anche se di uso pubblico.
4. Per le utenze, la cui distanza dal più vicino punto di raccolta è superiore a 1000 mt, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 25e si applica dal mese successivo a quello di richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 14 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 15 RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge 147/2013 e dall'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, nella modulazione delle tariffe.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione **del 20%** della quota variabile della tariffa del tributo,

con effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene dichiarato e praticato il compostaggio domestico. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

3. L'agevolazione indicata nel precedente comma verrà calcolata nell'avviso di pagamento a saldo dell'anno di riferimento o in quella dell'anno successivo.
4. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente rifiuti urbani presso le stazioni ecologiche o centri di raccolta è stabilita una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale ai conferimenti. Le modalità e l'importo delle riduzioni saranno definiti annualmente con delibera del Consiglio Comunale. La riduzione sarà riconosciuta nell'anno successivo a quello nel quale è maturata secondo i criteri di calcolo indicati nella sopracitata delibera consiliare di approvazione delle tariffe.

Art. 16

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche che collaborino con il soggetto gestore del servizio, all'individuazione di spazi dedicati alla raccolta differenziata di specifici materiali da avviare a recupero, accessibili al conferimento da parte degli utenti, si applicano le seguenti riduzioni, sulla parte variabile della tariffa:
 - a. in presenza di un contenitore di rifiuti specifici (pile, raee, farmaci, toner, olio): riduzione 5% della parte variabile;
 - b. In presenza di tutti e cinque i contenitori di rifiuti specifici (pile, raee, farmaci, toner, olio) posizionati in un'area dedicata (ecotappa): riduzione del 30% della parte variabile;
2. Alle utenze non domestiche inattive, o sospese sulla base di specifica comunicazione al SUAP, è concessa una riduzione della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo da quantificare in sede di determinazione delle tariffe.
3. La riduzione di cui al presente articolo è concessa dal mese successivo a quello della comunicazione effettuata all'ufficio comunale da parte del soggetto gestore, debitamente documentata.

Art. 17

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dei commi 659 della legge 147/2013, la *parte variabile* della tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. locali abitativi relativi ad utenze domestiche, intestate a persone fisiche, tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che l'abitazione non sia locata né destinata alla locazione. **RIDUZIONE 30%**;
 - b. locali abitativi per i quali l'utente dimostri l'uso limitato e discontinuo, a causa di lunghe degenze o ricoveri in residenze protette per periodi superiori a 183 gg l'anno, a condizione che l'abitazione non risulti occupata da familiari né destinata alla locazione. **RIDUZIONE 30%**;
 - c. abitazione occupata da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, a condizione che non sia occupata stabilmente da altre persone, né destinata alla locazione. **RIDUZIONE 30%**;
 - d. locali ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o altra documentazione dovuta per legge ad Ente competente, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso non si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni. **RIDUZIONE 30%**;
 - e. Locali ed aree scoperte relativi ad utenze non domestiche, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, o altra documentazione dovuta per legge ad Ente competente, a condizione che nel corso dell'anno solare l'uso si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni, ma non superiori a 240 giorni. **RIDUZIONE 20%**;
 - f. Utenze distanti dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti oltre i limiti indicati nel precedente art. 13. **RIDUZIONE 60%**;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
3. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo o a recupero i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, co. 649, secondo periodo, della legge 147 del 2013.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al riciclo o al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo o al recupero.
5. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani avviati al recupero o al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. Per il calcolo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. **La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.**
6. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il **31 maggio** dell'anno successivo, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero o al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi a tali rifiuti, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani smaltiti o avviati al recupero o al riciclo, in conformità delle normative vigenti. Il Comune può richiedere anche di allegare copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente, la cui presentazione sia dovuta per legge. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 18 AGEVOLAZIONI PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 660 della legge 147/2013 istituisce le seguenti **riduzioni** a favore delle sotto indicate categorie di utenti interessati da particolari situazioni di carattere economico e/o sociale:
 - a. all'utenza domestica, relativa all'abitazione di residenza anagrafica intestata alla persona persona fisica con indicatore ISEE fino a Euro 8.000,00 - riduzione del 30% sulla quota fissa e quota variabile del tributo;
 - b. all'utenza domestica relativa all'abitazione di residenza anagrafica intestata a persona fisica con indicatore ISEE da 8.001,00 Euro a 12.000,00 Euro - riduzione del 15% sulla quota fissa e sulla quota variabile del tributo ;
 - c. all'utenza domestica, riferita all'abitazione di residenza anagrafica, intestata a persona fisica nel cui nucleo familiare vi è un soggetto portatore di handicap grave certificato ai sensi della legge 104/92 o un soggetto con invalidità al 100% - riduzione del 10% sulla quota fissa e variabile del tributo;
2. Le agevolazioni di cui al precedente comma 1. sono applicate sulla quota di parte fissa e sulla quota di parte variabile della tassa rifiuti.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1. del presente articolo NON sono cumulabili tra loro, si cumulano con altre riduzioni fruitive ai sensi del presente Regolamento.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, incluse le altre riduzioni fruitive ai sensi del presente Regolamento non possono superare il 50% del totale della tassa dovuta per l'anno di competenza.
5. Le agevolazioni sono concesse su istanza del contribuente, debitamente documentata, da presentare entro il termine perentorio del 5 Settembre di ogni anno, pena la decadenza del beneficio. Le agevolazioni sono conteggiate nella bolletta emessa a saldo del dovuto dell'anno di riferimento. L'istanza per la riduzione relativa alla lettera c) del presente articolo (handicap grave / invalidità 100%) non dovrà essere ripresentata per gli anni successivi a quello di prima presentazione se la situazione, familiare o sanitaria, e tributaria è rimasta invariata.
6. La certificazione ISEE, ordinaria, del nucleo familiare, da allegare all'istanza per le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, deve riferirsi alla situazione patrimoniale immobiliare e mobiliare dell'anno precedente, per i redditi a quelli conseguiti nel 2° anno precedente a quello di riferimento del beneficio, ex DPCM n. 159 del 05/12/2013 e D. Dirig. 07/11/2014. Non sono valide le certificazioni ISEE rilasciate in base alla precedente normativa.

7. La concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo è subordinata alla verifica dell'assenza di situazioni di pregressa morosità nei riguardi dell'Ente.
8. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
9. L'accesso a condizioni tariffarie agevolate – Bonus Sociale di cui all'art. 57/bis del D.L. 124/19 convertito in legge n. 157/2019 – per la fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate sarà disciplinato da appositi provvedimenti dell'Autorità di Regolazione (ARERA) sulla base dei principi e criteri individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 19 MISURA MASSIMA DELLE RIDUZIONI E DELLE AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni disciplinate con gli articoli 15 – 16 – 17 **non sono cumulabili tra loro**, si applica quella con la percentuale più alta.
2. Le agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 22 **non sono cumulabili tra loro**, ma sono cumulabili con una delle riduzioni previste dagli articoli 19 e 21, con il limite max indicato al comma 4 dell'art. 22 del **50% del totale della tassa dovuta per l'anno di competenza**.

Art. 20 ESENZIONI

1. Il Comune nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 660 della legge 147/2013 istituisce le seguenti **esenzioni totali (parte fissa e parte variabile)** a favore di soggetti senza scopo di lucro, la cui attività istituzionale è socialmente meritevole di tutela :
 - a. Locali ed aree di proprietà comunale, concessi, mediante convenzione o altro titolo, in gestione a soggetti non aventi scopo di lucro iscritti al "Registro delle Associazioni del Comune", dove il soggetto svolge esclusivamente l'attività istituzionale di natura non commerciale.
 - b. I locali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, gradinate e simili, annessi alle aree e agli impianti sportivi di proprietà comunale gestiti in convenzione da associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al "Registro delle Associazioni del Comune",.
 - c. I locali **utilizzati da** Associazioni, Onlus, circoli ricreativi e culturali associati ad organismi nazionali, per la parte utilizzata per l'attività istituzionale o ad uso ufficio e sede dell'Ente. Sono **esclusi in ogni caso** dall'esenzione i locali e le aree dove viene esercitata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o comunque di natura commerciale.
 - d. I locali destinati in via esclusiva all'esercizio del culto pubblico, riconosciuto dallo Stato Italiano, e i locali annessi destinati alle attività di cui all'art. 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222.
2. Le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal soggetto utilizzatore dei locali con il **modulo di dichiarazione** predisposto ai fini della TARI, allegando, se necessario, la documentazione probatoria.
3. Sono esentati dal pagamento della tassa rifiuti, ma non alla presentazione della denuncia, i soggetti interessati da particolari situazioni di carattere economico e/o sociale, aventi carattere temporaneo o permanente, come da comunicazione specifica rilasciata annualmente, o periodicamente, dall'Assistente Sociale del Comune.
4. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 21 AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa

dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni

Art. 22

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLATA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI ai sensi dell'art. 25.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 entro il termine del 30 giugno di ciascun anno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
6. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune tramite PEC e per conoscenza al gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo –, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di IVA;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno

precedente, quali risultanti dalle attestazioni rilasciate dai soggetti che effettuano l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero ai sensi del comma 6, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) dell'anno precedente maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o della tariffa TARI, ove possibile.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. Gli uffici comunali addetti al rilascio delle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le autorizzazioni e concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
9. Il tributo giornaliero non è dovuto nei casi in cui l'occupazione o la detenzione temporanea di locali o aree pubbliche o di uso pubblico avvenga in regime di esenzione dall'applicazione della tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 24 TRIBUTO TEFA (TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE)

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504/92.
2. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 25 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione ovvero dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente presso lo sportello fisico e online o a mezzo posta con raccomandata, posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio per posta elettronica o PEC o, *all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.*
I modelli di dichiarazione predisposti dal Comune riportano le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di **90 giorni** dalla data del verificarsi della variazione. Per le utenze domestiche condotte da soggetti residenti nel Comune non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:
 - Utenze domestiche
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, un recapito telefonico, il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
 - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile dell'immobile e destinazione d'uso dei locali;
 - d. Numero degli occupanti i locali;
 - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - g. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - Utenze non domestiche
 - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice dell'attività, PEC, recapito postale di posta elettronica del contribuente;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione complessivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - f. Sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta e deve essere allegata fotocopia del documento del soggetto firmatario. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 90 giorni dalla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente documenta di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o

il possesso dei locali e delle aree ovvero, dal 1° giorno del mese successivo alla cessazione se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza della data dell'ultimo pagamento effettuato, o in caso contrario, in corrispondenza del giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
9. In difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, l'utenza non domestica è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della CCIAA o dell'Agenzia delle Entrate.
10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto intestatario del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto a meno che i familiari conviventi o gli eredi dello stesso provvedano alla presentazione della comunicazione di volturazione o cessazione entro il termine di cui al comma 3.
11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
12. Nessuna delle eventuali altre dichiarazioni o documentazioni presentate al Comune per finalità diverse può sostituire la denuncia dovuta per la TARI.
13. Per l'applicazione della TARI restano valide le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Art. 26 RISCOSSIONE

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato F24 o altra forma di pagamento consentita dalla normativa di riferimento.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto della TARI e del tributo provinciale, l'importo delle rate e le relative scadenze e, nella bolletta emessa a saldo del dovuto dell'anno, anche l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti è effettuato annualmente in tre rate, scadenti nel mese di aprile, luglio e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. L'importo delle due rate in acconto, nella misura del 35 % per rata, è determinato in base alle tariffe dell'anno precedente, salvo conguaglio sull'ultima rata, calcolata con le tariffe TARI approvate dal Consiglio Comunale.
5. In caso di emergenze straordinarie di Protezione Civile la Giunta Comunale può con propria deliberazione differire i termini di cui al comma 3.
6. Al contribuente che non versi alle predette scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato apposito atto, indicante le somme da versare in un'unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contenente l'avvertenza che, in caso di ulteriore inadempimento, saranno applicati gli interessi di mora e la sanzione per omesso versamento, oltre alle spese di notifica o spedizione.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 26 bis MODALITA' PER LA RATEIZZAZIONE DEI PAGAMENTI

1. Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente articolo 26:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
 3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a (100) cento euro, fatta salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto, e la modalità di rateizzazione è definita all'art. 21 del Regolamento delle entrate comunali.
 4. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
 5. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento rateizzato.

Art. 27 RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore dell'utente, si accrediterà l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo dovuto verrà rimborsato.
2. Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato, o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata all'art. 12 del Regolamento comunale delle Entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 12,00.
2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al precedente comma.

Art. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Art. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 25 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni mediante lettera raccomandata AR o notifica. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.
 Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998.
4. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, della maggiorazione, del tributo provinciale, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese di spedizione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o altra forma consentita dalla legge.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.
7. Il Comune procede alla rettifica delle denunce infedeli o all'accertamento d'ufficio in caso di omessa denuncia, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito provvedimento motivato. L'ammontare delle spese di notifica, ripetibili nei confronti del destinatario, è determinato in base al DM del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 settembre 2012:
- € 5,18 se effettuata con raccomandata con AR in Italia;
 - € 8,35 se effettuata con raccomandata AR all'estero;
 - € 8,75 se effettuata a mezzo del messo comunale.

Art. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) della Legge 147/2013, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale delle Entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 32 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TARI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546/92, come riformulato dal D. Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, per le controversie proposte dal 01/01/2016, di valore non superiore ad € 20.000,00 (da considerare solo il tributo escludendo sanzioni e interessi), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
5. In ipotesi di reclamo, il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso, per costituirsi in giudizio presso la Commissione tributaria, decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo.

Art. 33 ACCERTAMENTO ESECUTIVO E RISCOSSIONE COATTIVA

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate dalla legge n. 296 del 2006 e dalla legge n. 160 del 2019.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento esecutivo quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzione ed interessi, non supera euro 12,00.
3. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale delle entrate.
4. Il Funzionario Responsabile del Tributo, attiva il procedimento per la riscossione coattiva scegliendo, con proprio atto motivato, tra le varie modalità previste dalla normativa, anche differenziando la scelta della modalità in base all'entità del credito, alla solvibilità e alla personalità del debitore desunta dai suoi precedenti fiscali, perseguendo in ogni caso criteri di efficacia, efficienza, economicità, oltrechè trasparenza ed imparzialità dell'azione di recupero.
5. E' attribuita al funzionario responsabile del servizio o ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 446/97, la firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 639/10.
6. Al fine di una più efficace azione di recupero dell'evasione, il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario può decidere, dandone motivazione con proprio atto, di avvalersi della collaborazione di professionisti esterni (avvocati) o di altri soggetti esterni all'Ente a supporto di alcune fasi del procedimento coattivo.

Art. 34
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003.

Art. 35
NORMA DI RINVIO

1. La TARI ha natura tributaria ed è disciplinata in conformità al disposto dei commi dal 639 al 705 della legge 147/2013, e successive modificazioni, e alle disposizioni del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Art. 36
NORME TRASITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020. Le modifiche successivamente approvate entro il termine di deliberazione del bilancio di previsione o nel diverso termine previsto dalla legge hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
2. Per l'applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu o della Tia, anche in ordine alle riduzioni e agevolazioni in quanto compatibili con le norme del presente regolamento. L'ufficio provvederà all'eventuale integrazione con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

N.Categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	
	Descrizione categoria (D.P.R. 158/99)	Principali tipi di attività comprese nella categoria
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	<ul style="list-style-type: none"> • archivi • associazioni culturali, sportive e ricreativi in genere • biblioteche • caserme • cimiteri • fondazioni • istituti di studio o di ricerca • luoghi di culto limitatamente ai locali o aree diverse da quelli esclusivamente destinati all'esercizio del culto • musei • partiti politici e associazioni sindacali
2	Cinematografi e teatri	<ul style="list-style-type: none"> • scuole pubbliche e private • cinematografi • sale corse • teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	<ul style="list-style-type: none"> • attività di vendita all'ingrosso • autorimesse • magazzini di deposito senza vendita diretta • muratori
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	<ul style="list-style-type: none"> • campeggi • distributori carburanti • impianti sportivi, escluso le aree destinate all'attività sportiva • lavaggi auto • vendita combustibili
5	Stabilimenti balneari	<ul style="list-style-type: none"> • stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni	<ul style="list-style-type: none"> • autosaloni compreso locali ufficio se nello stesso complesso • esposizioni di merci
7	Alberghi con ristorante	<ul style="list-style-type: none"> • agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande • alberghi con ristorante • pensioni con ristorante
8	Alberghi senza ristorante	<ul style="list-style-type: none"> • agriturismo senza somministrazione di alimenti e bevande • alberghi senza ristorante • bed and breakfast • case vacanze

9	Case di cura e riposo	<ul style="list-style-type: none"> • case di cura • case di riposo • cliniche private • residenze sociali assistite • ricoveri
10	Ospedali	<ul style="list-style-type: none"> • ospedali
11	Uffici, agenzie	<ul style="list-style-type: none"> • agenzie assicurazioni • agenzie di viaggio • agenzie o studi immobiliari • studi professionali • studi televisivi, radiofonici e di registrazione • uffici di attività industriali e artigianali, se ubicati in località diverse dalla sede dell'attività principale • uffici pubblici e privati
12	Banche ed istituti di credito studi professionali	<ul style="list-style-type: none"> • banche • istituti di credito • studi professionali • società finanziarie • società leasing
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> • abbigliamento • arredamenti • biancheria • calzature • cartolerie • elettrodomestici • ferramenta • gioiellerie • libri • macchine ed articoli per ufficio • negozi foto-ottica
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	<ul style="list-style-type: none"> • articoli sanitari • edicole • erboristerie • farmacie • plurilicenze non alimentari • profumerie • tabaccherie
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	<ul style="list-style-type: none"> • antiquariato • cappelli e ombrelli • filateria • tappeti • tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli	<ul style="list-style-type: none"> • abbigliamento • biancheria • casalinghi • calzature • ferramenta

		<ul style="list-style-type: none">• pelletterie• souvenir
--	--	--

17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	<ul style="list-style-type: none"> - barbieri - estetisti - fisioterapisti - lavanderie - parrucchieri - sartorie - solarium - stirerie
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	<ul style="list-style-type: none"> - toilette per animali - calzolai - elettricisti - fabbri - falegnami - idraulici - imbianchini - intagliatori - legatorie - orafi - orologiai - riparatori cicli e moto - riparatori elettrodomestici - tappezzerie
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	<ul style="list-style-type: none"> - verniciatori - autofficine - carrozzerie - elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione	<ul style="list-style-type: none"> - gommisti - attività industriali produzione beni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	<ul style="list-style-type: none"> - attività artigianali produzione beni
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	<ul style="list-style-type: none"> - pizzerie - pub - ristoranti - rosticcerie
23	Mense, birrerie, amburgherie	<ul style="list-style-type: none"> - trattorie - amburgherie - attività di catering - birrerie - fast food - mense aziendali
24	Bar, caffè, pasticceria	<ul style="list-style-type: none"> - mense in genere - bar - caffè - gelaterie - pasticcerie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - yougurterie - macellerie - supermercati - vendita generi alimentari vari - vendita pane e pasta
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	<ul style="list-style-type: none"> - vendita salumi e formaggi - attività di vendita generi vari

27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	<ul style="list-style-type: none"> - fruttivendoli - pescherie - piante e fiori anche secchi
28	Ipermercati di generi misti	<ul style="list-style-type: none"> - pizzeria a taglio - ipermercati
29	Banchi di mercato genere alimentari	<ul style="list-style-type: none"> - generi alimentari vari - frutta e verdura - pescherie - piante e fiori anche secchi
30	Discoteche, night-club	<ul style="list-style-type: none"> - rosticcerie - discoteche - night club
		<ul style="list-style-type: none"> - sale da ballo